



CORTE DI APPELLO DI CATANIA

PRESIDENZA

Prot. n. 4245.2020

Catania, li

20 MAR 2020

N. Prot. Precedente /2.1.8

Pos. _____/2020

Ai Signori
Presidenti dei Tribunali del
Distretto

LORO SEDI

Al Signor
Presidente del Tribunale di
Sorveglianza di

CATANIA

Al Signor
Presidente del Tribunale per i
Minorenni di

CATANIA

Al Signor
Magistrato dell'Ufficio di
Sorveglianza di

SIRACUSA

Ai Signori
Presidenti dei Consigli degli Ordini
degli Avvocati del

DISTRETTO

Oggetto: misure sull'attività di lavoro in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19..

Per opportuna conoscenza, si trasmettono le linee guida adottate a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 17 marzo 2020 n. 18.

Il Presidente della Corte
Giuseppe Meliadoro

GC/



CORTE DI APPELLO DI CATANIA

PRESIDENZA

IL PRESIDENTE DELLA CORTE

Visto l'art. 83 del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, che detta misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare;

ritenuto opportuno, in presenza della perdurante gravità della crisi che impone di adottare drastiche misure per limitare i contatti sociali e ridurre gli spostamenti e le presenze negli uffici, adottare da subito, in conformità a quanto previsto dal comma 5 del decreto, le misure previste al comma 7, lettere f) ed h), in attesa del perfezionamento del protocollo, in corso di redazione, fra la Corte di appello e gli Ordini degli Avvocati del distretto sulla gestione delle udienze civili in forma camerale e telematica;

COMUNICA

In conformità a quanto disposto dall'art. 83 comma 1 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei processi civili e penali pendenti sono rinviate d'ufficio a data da determinarsi, successiva al 15 aprile 2020.

Saranno trattate solo le cause urgenti previste nell'art. 83 comma 3 lettere a) e b) dello stesso decreto e precisamente:

SETTORE CIVILE

cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio; cause

GC/



CORTE DI APPELLO DI CATANIA

PRESIDENZA

relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità; procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona; procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori, e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute; procedimenti di cui all'art. 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194; procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea; procedimenti di cui all'articolo 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti.

La dichiarazione di urgenza è fatta dal Presidente della Corte o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile.

Le istanze inerenti ai procedimenti previsti dagli artt. 283 cpc e 431 cpc saranno esaminate solo ove l'appellante ne faccia autonoma ed espressa richiesta, segnalando l'urgenza, mentre non sarà a tal fine sufficiente l'istanza formulata con l'atto di citazione o il ricorso; in tale ultima ipotesi l'istanza sarà esaminata alla prima udienza di merito.

GC/



CORTE DI APPELLO DI CATANIA

PRESIDENZA

I rinvii disposti ai sensi dell'art. 83 comma 1 del decreto saranno comunicati alle parti dall'ufficio.

Le udienze civili relative ai processi civili non sospesi che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti potranno svolgersi, ove possibile, mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, secondo le modalità previste nell'art. 83, comma 7, lett. f) del decreto.

Le udienze civili relative ai processi civili non sospesi che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti potranno svolgersi mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, entro il termine previsto e comunicato con congruo anticipo dal presidente di sezione, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento deliberato dal collegio.

Tali disposizioni si applicano anche alle controversie di lavoro e di previdenza dichiarate urgenti, dovendosi ritenere il riferimento alle "udienze civili" riferibile al complesso del contenzioso civile, anche in considerazione del carattere eccezionale delle disposizioni, destinate a fronteggiare, al pari delle altre previste nel decreto, una situazione di straordinaria emergenza, con l'adozione di misure per quanto più possibile uniformi.

SETTORE PENALE

procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo, procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all'articolo 304 del codice di

GC/



CORTE DI APPELLO DI CATANIA

PRESIDENZA

procedura penale, procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresì le seguenti:

- a) procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;
- b) procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza;
- c) procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione;
- d) procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale; la dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.

La eventuale richiesta di trattazione dei procedimenti dovrà pervenire, da parte dei detenuti, degli imputati o dal loro difensore almeno tre giorni prima dell'udienza e potrà essere formulata, anche per conto del suo assistito, dal difensore, che dovrà rappresentare, ove possibile, anche la volontà dello stesso.

In caso di processo con pluralità di parti, la richiesta di trattazione formulata solo da alcuni dei detenuti, degli imputati o dei loro difensori, salva diversa valutazione del collegio, non determinerà la trattazione del processo.

GC/



CORTE DI APPELLO DI CATANIA

PRESIDENZA

Ferma l'applicazione dell'art. 472, comma 3 cpp, dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020 la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3,4, 5 dell'articolo 146 bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Tutte le comunicazioni e le notificazioni degli avvisi e dei provvedimenti saranno eseguite in conformità a quanto disposto dai commi 13 e 14 del decreto.

Il Presidente della Corte
Giuseppe Meliadó

GC/